



**PG 125371/2022**

**REP. 32331**

**COMUNE DI MANTOVA**

**CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 1 –  
BIS DEL D.LGS. 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E I LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NEXT GENERATION EU – PNRR –  
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO  
NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE – PINQUA – ID28 – INT. 497 –  
SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO - CUP I61B21000310004 –  
CIG 9542666918**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio, in Mantova, nella residenza municipale di via Roma n. 39, avanti a me, dott.ssa **Roberta Fiorini**, Segretario Generale del Comune di Mantova, giusto provvedimento sindacale di nomina n. 50/86/2020 del 18/11/2020, adottato a norma dell'art. 77 dello Statuto del Comune di Mantova, ufficiale rogante in virtù dell'art. 97, comma 4, lett. c) del T.U. 18.08.2000 n. 267, in possesso di firma digitale con certificato in corso di validità, non revocata, si sono personalmente costituiti i signori:

- **Arch. Mastromarino Carmine**, nato a Mantova (MN) il 08/10/1966, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Mantova - Codice Fiscale/Partita IVA

00189800204 e sede legale in via Roma n. 39 - ivi domiciliato per la carica, di seguito indicato anche "**Stazione Appaltante**";

- **Sig. Fabio Pavoni**, nato a Gavardo (BS) il 14/05/1969, in possesso di firma digitale con certificato in corso di validità, non revocata, in qualità di Amministratore Delegato della ditta PAVONI S.p.A., con sede legale in Vobarno (BS) Via Don Angelo Questa 16, C.F. / P.IVA 01581690987, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito definito **Appaltatore**), costituito tra le seguenti società:

- PAVONI S.p.A., con sede legale in Vobarno (BS) Via Don Angelo Questa 16, C.F. / P.IVA 01581690987 (capogruppo);

- ENPOWER S.R.L, con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro 10, C.F. /P.IVA 03097820983 (mandante);

giusto atto Rep. 16157, datato 03/05/2023, Dr. Diego Ferrario, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Brescia, (Allegato A) finalizzato all'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Detti comparenti, in possesso dei requisiti di legge e delle cui identità personali io Segretario Generale sono personalmente certa, mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue.

**Premesso che:**

- il presente atto viene stipulato nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con D.G.C. n. 65 del 12/03/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica della *nuova scuola primaria* sita in Via Rinaldo Mantovano a Mantova, con un quadro economico complessivo di Euro 9.500.000,00 di cui Euro 7.078.987,00 per lavori ed Euro 2.421.013,00 per somme a disposizione, quale proposta "Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova" preliminare ed il mandato in essa riportato di

candidare a bandi nazionali e regionali finalizzati alla rigenerazione urbana;

- con D.G.C. n. 66 del 12/03/2021 il Comune di Mantova ha deliberato l'approvazione della candidatura del progetto "Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova" a valere sulla Fase 1 del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" come dettagliatamente descritto nella relazione generale di presentazione della proposta preliminare;

- il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europea l'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare. L'Allegato precisa che: "L'obiettivo di questa misura è quello di realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano". Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo **M5C2 – 19** di firma delle convenzioni entro il primo trimestre 2022 e l'obiettivo **M5C2-20** di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 800.000 mq di spazi pubblici. L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di 4303 mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, firmato in data 07/10/2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente dall'Alta Commissione e pertanto ammesse a finanziamento e il Comune di Mantova risulta beneficiario di un contributo di Euro 15.000.000,00;
- l'intervento ricade, quindi, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Componente – Misura – Investimento/subinvestimento M5 C2 Investimento 2.3. – PINQuA;
- conseguentemente all'esito favorevole dell'istruttoria ministeriale, con D.G.C. n. 264 del 10/11/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica relativo alla nuova scuola primaria sita in Via Rinaldo Mantovano, ai fini dell'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale dei lavori 2021 - 2023 annualità 2021;
- con Decreto Ministeriale n. 804 del 20/01/2022 è stato assegnato definitivamente il contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 28 del Comune di Mantova "Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova" nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3;
- con D.G.C. n. 44 del 23/02/2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra il MIMS e il Soggetto beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle opere della proposta ID 28 del Comune di Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova;
- la proposta dovrà essere portata materialmente a termine e completata (collaudata e rendicontata) entro la scadenza indicata per il conseguimento del target associato all'intervento PNRR di riferimento (M5C2-20), fissata al 31 marzo 2026;
- Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3. sono associati all'Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno.

- Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3 non contribuiscono all'**obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241.
- Con D.G.C. n. 368 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione dell'intervento finanziato dalla UE – Next Generation EU – PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3. Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQUA – ID 28 – INT 497 – scuola primaria in Via Rinaldo Mantovano, per l'importo complessivo di Euro 10.026.921,79, di cui Euro 9.595.173,79 per lavori soggetti a ribasso d'asta, Euro 262.262,38 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 169.485,62 quale compenso per la redazione del progetto esecutivo soggetto a ribasso d'asta;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 3437 del 21/12/2022 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da svolgere tramite piattaforma SINTEL di ARIA SpA, per l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 59, comma 1 – bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, della progettazione esecutiva e lavori di realizzazione dell'intervento finanziato dalla UE – Next Generation EU – PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3. Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQUA – ID 28 – INT 497 – scuola primaria in Via Rinaldo Mantovano, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 890 del 31/03/2023, esecutiva il 04/04/2023, preso atto delle risultanze e della regolarità della procedura l'appalto in oggetto è stato aggiudicato al costituendo RTI tra PAVONI S.p.A., con sede legale in Vobarno (BS) Via Don Angelo Questa 16, C.F. / P.IVA 01581690987

(capogruppo) ed ENPOWER S.R.L, con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro 10, C.F. /P.IVA 03097820983 (mandante), nelle more della verifica della regolarità fiscale della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO LOMBARDO S.R.L., con sede in Via Colombara del Bosco 23/A, Capriolo (BS), C.F. /P.IVA 03966370987, consorziata esecutrice per la progettazione esecutiva, al prezzo di Euro 9.433,624,89 IVA esclusa, di cui Euro 9.030.977,57 per i lavori, Euro 262.262,38 per gli oneri della sicurezza non ribassabili e di Euro 140.384,94 per la progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto del 5,88% per lavori e del 17,17% per la progettazione esecutiva;

- risulta acquisito agli atti, con prot. 48696/2023 l'esito positivo in ordine alla verifica della regolarità fiscale del LABORATORIO TECNOLOGICO LOMBARDO S.R.L., con sede in Via Colombara del Bosco 23/A, Capriolo (BS), C.F. /P.IVA 03966370987, consorziata esecutrice per la progettazione esecutiva;

- L'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare l'effettivo possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti di ordine generale;

- sono state verificate le iscrizioni alle White List per entrambe le società componenti il raggruppamento;

- con l'atto Rep. n. 16157 (**Allegato A**), Notaio Dr. Diego Ferrario, le imprese raggruppate si sono costituite in raggruppamento temporaneo verticale, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla mandataria PAVONI S.p.A. e, per essa, all'Amministratore Delegato Sig. Fabio Pavoni, nonché di eseguire le prestazioni secondo la ripartizione che segue:

PAVONI S.p.A. (capogruppo): quota pari al 72,75 % (settantadue/75 per cento) delle attività dedotte in contratto;

ENPOWER S.R.L. (mandante): quota pari al 27,25 % (ventisette/25 per cento) delle

attività dedotte in contratto;

- risultano acquisite la garanzia definitiva e le polizze assicurative nonché i documenti unici attestanti le regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, dei componenti il raggruppamento;
- si dà atto che non sono stati presentati ricorsi avverso la procedura di affidamento del contratto in oggetto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 Oggetto dell'appalto**

1. Il Comune di Mantova, nella persona del Dirigente Arch. Carmine Mastromarino, affida al RTI e, per esso, al costituito Sig. Fabio Pavoni, che accetta senza riserva alcuna, nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nel presente contratto e relativi allegati, ivi inclusa l'offerta tecnica:

- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo, ivi incluso l'aggiornamento del Piano di Sicurezza posto a base di gara, nonché di tutte le attività tecniche per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi in fase di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera e lo svolgimento delle attività tecnico amministrative occorrenti al Comune di Mantova per pervenire all'approvazione dello stesso. La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata con metodologia BIM, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Informativo e, ad appalto aggiudicato, del Piano di Gestione informativa, che sarà redatto in conformità a quanto disposto dal D.M. 560/2017 come modificato ed integrato dal D.M. 312/2021;
- b) L'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori, comprensivi di tutte le indagini

preliminari e connesse a ciò necessarie e/o utili (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le eventuali indagini geotecniche integrative, le eventuali indagini archeologiche integrative, test, sperimentazioni, prove di laboratorio, rilievi etc.) e, comunque, di ogni altra attività comunque prodromica, collegata, connessa, strumentale ed accessoria alla realizzazione dei lavori.

L'Appaltatore in sede di gara ha individuato per la redazione del Progetto Esecutivo il Consorzio Stabile A&I progettazione integrata SCARL, con sede in Brescia, Via G. Oberdan 10, C.F./P.IVA 04023930987. Le consorziate esecutrici della progettazione esecutiva sono: DELTA PROJECT S.R.L., con sede in Via G. Oberdan 10, Brescia, CF. /P.IVA 02844110987; TRENDENERGY STP S.R.L., con sede in Via Papa Paolo VI 15, Montichiari (BS), C.F./P.IVA 03342160987; ING4TECH S.R.L., con sede in Via Degli Armaiuoli 5, Brescia , C.F./P.IVA 03363150172 ; G.R.A.I.A. S.R.L., con sede in Via Repubblica 1, Varano Borghi (VA), C.F. /P.IVA 10454870154; GEA ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Meucci 26, Carpenedolo (BS), C.F. /P.IVA 03017600986; LABORATORIO TECNOLOGICO LOMBARDO S.R.L., con sede in Via Colombara Del Bosco 23/A Capriolo (BS), C.F. /P.IVA 03966370987; DI.MO.RE S.R.L. , con sede in Via Oberdan 1/A, Brescia, C.F./P.IVA 03472670987.

2. L'Appaltatore assicura che il Progettista procederà alla redazione del Progetto Esecutivo in conformità al Progetto Definitivo posto a base di gara, debitamente verificato e validato dalla Stazione Appaltante, recependo le migliori offerte in sede di gara condivise con la Stazione Appaltante, nonché secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente contratto e ai documenti contrattuali, ed ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie dovranno essere

complete, idonee ed adeguate in modo da consentire l'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari per la successiva realizzazione dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della eventuale conferenza dei servizi, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti, conseguire la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, co. 8, del Codice dei Contratti e consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

4. Il Progetto Esecutivo sarà verificato e approvato secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti nel Capitolato e dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante, completo in ogni sua parte.

5. L'Appaltatore, per il tramite del Progettista, si impegna a eseguire, nei termini e alle condizioni previsti nel Capitolato e senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, le variazioni al Progetto Esecutivo che si rendessero necessarie in corso di esecuzione dei lavori.

6. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente alla realizzazione dell'opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'opera, in conformità al Progetto Esecutivo, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto e nei documenti contrattuali.

## **Art. 2 Corrispettivo**

1. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, risultante dall'applicazione dei ribassi percentuali indicati in sede di

offerta, è pari a complessivi Euro 9.433.624,89 (nove milioni quattrocentotrentatremilaseicentoventiquattro/89) oltre IVA e oneri di legge se dovuti, di cui: Euro 140.384,94 (centoquarantamilatrecentottantaquattro/94) per la redazione del Progetto Esecutivo, Euro 9.030.977,57 (nove milioni trentamilanovecentosettantasette/57) per l'esecuzione dei lavori ed Euro 262.262,38 (duecentosessantaduemiladuecentosessantadue/38) per oneri di sicurezza,

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, lett. dddd) e dell'art. 59, comma 5-bis del D.lgs n. 50/2016, pertanto il suo importo resta fisso e invariabile.

Nel corrispettivo a corpo si intende sempre ricompresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale e negli atti progettuali.

3. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la compiuta progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera in oggetto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

4. L'importo contrattuale ricomprende tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

5. Il corrispettivo complessivo di cui al precedente comma 1, così come ciascuna delle voci che lo compongono, potrà essere soggetto a modificazioni e/o revisioni, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022 e di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con Legge n. 91/2022.

6. Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della

tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

7. La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ex art. 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

### **Art. 3 Disposizioni particolari riguardanti il PNRR**

1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 e dalle conseguenti linee guida di cui al D.P.C.M. 7/12/2021, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto è altresì tenuta a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali previste all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto e riportate al successivo art. 6 del presente contratto.

3. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, di

assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e una quota pari ad almeno il 30 % all'occupazione femminile, tenuto conto che l'assunzione di donne di età inferiore a anni 36 concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine entro il termine perentorio della data del verbale di ultimazione dei lavori, l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di presentare una relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di assunzione.

4. La mancata produzione della suddetta relazione ed il mancato rispetto dell'indice occupazionale previsto comporta l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente contratto.

5. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al presente contratto è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, indicati negli elaborati progettuali.

#### **Art. 4 Domicilio dell'Appaltatore – Direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nella sede del Comune di Mantova, Via Roma 39, 46100, Mantova.

2. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo

rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Art. 5 Termine di esecuzione -Proroga-sospensioni**

1. La progettazione e i lavori oggetto del presente contratto devono essere eseguiti e completati a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutto quanto previsto nel contratto medesimo, nei relativi allegati, nei documenti comunque posti a base della procedura e del contratto stesso nonché della normativa vigente in materia, nei termini di seguito indicati, determinati in ragione dell'offerta tempo presentata in sede di gara:

- 56 (cinquantasei) giorni naturali e consecutivi per la redazione del Progetto Esecutivo decorrenti dall'ordine di servizio del RUP;
- 584 (cinquecentottantaquattro) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

2. Il termine massimo per lo svolgimento delle attività relative alla verifica, validazione ed approvazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, è stabilito in 30 (trenta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna del Progetto Esecutivo.

3. Nella determinazione dei termini suddetti si è tenuto conto di ogni e qualsivoglia attività, prestazione ed incombente necessario alla tempestiva, corretta e compiuta esecuzione dei lavori e di tutte le attività previste dal presente contratto, nonché dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. L'Appaltatore, pertanto,

non potrà chiedere maggiori oneri e/o proroghe per recuperare gli eventuali rallentamenti e soste determinatesi a causa di quanto sopra.

4. Per ogni altro aspetto riguardante i termini di esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Per quanto concerne la disciplina di eventuali proroghe e/o sospensioni dei lavori si fa espresso richiamo a quanto prescritto negli articoli del Capitolato.

6. Nel rispetto delle condizionalità del PNRR la Direzione dei Lavori indica nel verbale di consegna, oltre alla data prevista per la ultimazione dei lavori, la data entro la quale devono essere completati almeno il 50% delle lavorazioni (inteso come raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale) desunta dal cronoprogramma dei lavori. In caso di mancato raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale entro detta data si applicherà la relativa penale.

#### **Art. 6 Penali per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la progettazione esecutiva e per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

2. Nel caso di mancato raggiungimento delle condizionalità PNRR previste all'art. 5, comma 6, del presente contratto per mancato rispetto del termine stabilito per la scadenza intermedia (raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 3, comma 2 del presente contratto per la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico

dell'Impresa appaltatrice nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento di cui al presente appalto, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.

4. Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice non consegni la relazione prevista dall'art 3, comma 3 del presente contratto entro il termine perentorio ivi previsto, si applicherà una penale di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei soprascritti commi non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 50, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.

6. Qualora, per mancato rispetto dei tempi stabiliti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per cause imputabili all'Impresa appaltatrice nella fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori, dovessero essere attivate le procedure di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, il Comune avrà diritto a richiedere il risarcimento del danno.

#### **Art. 7 Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi**

1. Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte, nonché delle non rispondenze dei lavori eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato.

2. La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà le attività entro il termine indicato dalla

Stazione Appaltante.

3. L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività di propria competenza, dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

5. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli Enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

6. L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

7. La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle

leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

8. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

9. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole 7 e 8 che precedono all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

10. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, l'Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, compatibilmente con il ruolo e il tipo di attività svolti, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 Contabilizzazione**

1. Gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilizzazione della progettazione e dei lavori è effettuata "a corpo" in conformità alla normativa vigente, nonché secondo le modalità e le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rimanda, pertanto i corrispettivi, assoggettati ai ribassi d'asta offerti, restano fissi e invariabili, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità delle

prestazioni professionali o del lavoro svolto. In esso si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e negli atti progettuali.

3. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non espressamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici progettuali. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera, secondo la regola d'arte.

4. Il Computo Metrico Estimativo del progetto esecutivo, una volta approvato, farà parte integrante del presente contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ma, trattandosi di contratto "a corpo", non potrà essere preso a riferimento ai fini della contabilizzazione delle opere.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che resta quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non assoggettato a ribasso in sede di offerta.

#### **Art. 9 Anticipazione – Pagamenti**

1. L'anticipazione del prezzo, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori oggetto del presente contratto, è corrisposta, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna in via d'urgenza, previa costituzione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, prevista dal sopracitato articolo 35. L'importo dell'anticipazione potrà essere aumentato fino al limite del 30% (trenta per cento) dell'importo dei lavori, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020 e ss.mm.ii.

2. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate, principio di diritto n. 17

del 17 Dicembre 2018, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del R.T.I. e i connessi pagamenti devono avvenire *pro quota* di partecipazione e di prestazioni eseguite al suddetto RTI, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, anche ai sensi dell'art. 48, co. 16, del Codice dei Contratti.

3. Il compenso della progettazione esecutiva, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 59 comma 1 – quater del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019, sarà liquidato direttamente al Progettista.

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:

- Un primo acconto, pari al 40% (quaranta per cento) alla consegna completa del Progetto Esecutivo, nei formati di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il saldo ad avvenuto esito positivo del processo di verifica.

5. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

6. I pagamenti relativi agli acconti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori. Il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura deve di norma intervenire contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'adozione del SAL. I termini di pagamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di pagamento e la data di ricezione di regolare fattura in formato elettronico.

7. I pagamenti in acconto sono subordinati alla verifica da parte della Direzione lavori del rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine l'Impresa appaltatrice prima della emissione di ogni SAL consegna alla Direzione Lavori una attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo le prescrizioni di cui al progetto, ivi compresa la dichiarazione delle conformità al DNSH delle spese sostenute. A questo riguardo si specifica che la relazione dovrà essere supportata da tutte le analisi, certificazioni, studi e quant'altri mezzi di prova che si rendono necessari per avvalorare la relazione stessa; resta inteso che i relativi costi per i predetti adempimenti rimangano in carico all'Appaltatore.

8. Il Direttore dei Lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell'impresa, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza al principio DNSH. La certificazione della Direzione dei Lavori costituisce presupposto per l'emissione del SAL. La mancata consegna da parte dell'Impresa appaltatrice delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti.

9. Il Conto finale è subordinato alla verifica da parte della Direzione Lavori del rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine l'Impresa appaltatrice prima della emissione del Conto Finale consegna alla Direzione Lavori una attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo le prescrizioni di cui al progetto, ivi compresa la dichiarazione delle conformità al DNSH delle spese sostenute. A questo riguardo si specifica che la relazione dovrà essere supportata da tutte le analisi, certificazioni, studi e quant'altri mezzi di prova che si rendono necessari per avvalorare la relazione stessa; resta inteso che i relativi costi per i predetti adempimenti rimangano in carico all'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell'impresa, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza al principio DNSH. La

certificazione della Direzione dei Lavori costituisce presupposto per l'emissione del Conto Finale. La mancata consegna da parte dell'Impresa appaltatrice delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti.

10. Il certificato di pagamento sarà emesso nei termini e con le modalità previste dall'art. 113-bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

11. L'Impresa appaltatrice all'atto della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e, in ogni caso, prima di procedere al saldo finale dei lavori dovrà presentare l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto 143 del 25/6/2021, rubricato "Definizione di un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili".

12. Il pagamento di cui al presente articolo è comunque subordinato al ricevimento di regolare fattura elettronica, trasmessa unicamente tramite codice univoco VC28ST, nonché all'acquisizione d'ufficio, presso i competenti Istituti e Enti abilitati, del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. La Stazione Appaltante applica, in caso di inadempienze, le disposizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 10 Collaudo**

1. Ai sensi dell'art. 102, co. 2, del Codice dei contratti si darà seguito alla verifica del contratto mediante certificato di collaudo; il certificato sarà emesso ai sensi del medesimo art. 102, co. 3, del Codice dei Contratti entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Il certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 11 Subappalto**

1. L'Appaltatore, ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del Codice dei Contratti subappalterà le seguenti lavorazioni, come specificato nelle dichiarazioni rese in sede di gara: lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti previsti dalla normativa vigente; lavori appartenenti alle categorie OS3, OS6, OS13, OS28, OS30, OS32, in quota del 100% (cento per cento).

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato.

3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In deroga a quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione di cui all'art. 105, co. 13, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente l'importo dovuto per le prestazioni eseguite quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro impresa o piccola impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

4. Si applicano al subappaltatore e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti sull'Appaltatore e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging). Si applicano, inoltre, i principi della parità di genere (Gender Equality) e per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, così come trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017.

5. L'Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento dei subappaltatori ai predetti obblighi.

6. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, così come definita dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017, sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

7. L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, ai sensi di legge e tempestivamente, la documentazione inerente al subappaltatore/subappaltatori, utile e necessaria ai fini dell'esperimento dei controlli antimafia nei confronti di quest'ultimo/questi ultimi.

8. I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190.

9. L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate, secondo quanto previsto nel Capitolato.

#### **Art. 12 Garanzia definitiva**

1. L'Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal contratto medesimo, ha presentato garanzia definitiva costituita ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti mediante polizza fideiussoria n. 194064691, emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in data 09/05/2023, per un importo pari ad Euro 377.344,99 (trecentosettantasettemilatrecentoquarantaquattro/99), in atti con prot. 49416/2023.

2. L'Appaltatore ha fruito della riduzione del 50% (cinquanta per cento) e di un ulteriore 20% (venti per cento) dell'importo, previste dal citato art. 103, comma 1, poiché in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Certificato n. SC 12 – 3233 e Certificato n. 1022QAN04), e di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (Certificato n. SCA 12-157 e Certificato n. 786\_21\_A), in atti con prot. 49808/2023, in corso di validità.

3. L'Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all'art. 35, co. 18, del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all'art. 103, co. 6, del medesimo Codice dei Contratti.

#### **Art. 13 Polizze assicurative**

1. L'Appaltatore ha prodotto apposita polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati in conformità agli artt. 24, co. 4, e 106, commi 9 e 10, del Codice dei Contratti, (prot. 49416/2023), a copertura dei rischi di natura professionale nonché dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. L'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori apposita garanzia assicurativa per lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi.

3. A tal fine l'Appaltatore ha prodotto polizza n. 1/2163/88/194067439, emessa in data 10/05/2023 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in atti con prot. 49416/2023, nella forma CAR (tutti i rischi di esecuzione e per responsabilità civile), per importi conformi alla normativa vigente, nonché alle indicazioni di cui all'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato.

La polizza assicurativa è presentata in conformità allo schema di polizza "Contractors All Risks" (CAR) di cui al D.M. 193 del 16 settembre 2022, nonché secondo le indicazioni dell'art. 42 del Capitolato Speciale, per i seguenti importi:

SEZIONE A) garanzia contro tutti i rischi di esecuzione per le seguenti somme:

partita 1) per le opere oggetto del contratto pari a Euro 10.222.563,95 (dieci milioni duecentoventiduemilacinquecentosessantatre/95);

partita 2) per le opere preesistenti: Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00),

partita 3) per demolizioni e sgomberi: 10% (dieci per cento) della somma delle partite 1-2;

SEZIONE B) garanzia per RCT deve prevedere un massimale per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) di cui Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni ambientali.

#### **Art. 14 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

#### **Art. 15 Recesso**

1. La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare le prestazioni effettivamente eseguite sino al momento del recesso. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso, nonché al pagamento di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo. L'Appaltatore rinuncia, pertanto, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell'articolo 4 o anche mediante posta elettronica certificata indicata dall'Appaltatore in sede di offerta.

#### **Art. 16 Risoluzione – clausola risolutiva espressa**

1. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti e ex art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) qualora l'Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall'art. 80 co. 5, lett. b), del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o in caso di procedimento pendente per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) In caso di mancato rispetto da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice o subcontraente (a fronte dell'inerzia dell'impresa appaltatrice) del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'impresa, con gli effetti stabiliti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- c) in caso di cessione di azienda o di un ramo dell'azienda da parte dell'Appaltatore, ovvero, in conformità al divieto di cui al precedente art. 14, di ogni altra operazione posta in essere dall'Appaltatore atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso;
- d) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per la esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
- e) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni del presente contratto e di quanto al riguardo previsto nel Capitolato;

- f) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- g) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente art. 7 del presente contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'Appalto;
- j) sospensione dei lavori nelle ipotesi previste dell'art. 5, comma 1, lett. a) e dal comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge n. 120 del 11 Settembre 2020;
- k) ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 5, co. 5, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge n. 120 del 11 Settembre 2020;
- l) inadempimento degli obblighi previsti nel presente contratto e nel Capitolato, ove espressamente indicata l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile.

2. La risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi con comunicazione recettizia mediante posta elettronica certificata PEC.

3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

4. La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto ex articolo 1453 del Codice Civile, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato in sede di offerta, anche ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti, nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali, del RUP o del Direttore dei lavori riguardo i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- d) fatte salve le ipotesi di cui alle lettere j) e k) sopracitate, sospensione e rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- e) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di

queste, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto;

- h) contestazione e applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per un importo superiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale;
- i) gravi violazioni di legge;
- j) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'Appalto;
- k) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato e dal presente contratto.

5. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Art. 17 Riservatezza e proprietà dei documenti**

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà, a tal fine, anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

2. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà

esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

3. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente art.

2, co. 1, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di indagine, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

4. Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuna eccezioni di sorta.

5. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

#### **Art. 18 Piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare e far rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, circa le opere e l'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in materia di sicurezza dei cantieri, al

rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

#### **Art. 19 Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

1. L'Appaltatore è obbligato:

- ad applicare, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

#### **Art. 20 Foro competente**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione del Tribunale di Mantova.

#### **Art. 21 Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico – aggiudicatario - appaltatore come**

##### ***Responsabile del trattamento dei dati***

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di

interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonchè della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità

di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

6. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

7. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza

o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

8. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di MANTOVA, Via Roma 39 - 46100 MANTOVA.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: Avv.to Guido Paratico presso Maggioli S.p.a., Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna - tel. 0541/628111 - email: maggiolispa@maggioli.it - pec: segreteria@maggioli.legalmail.it

Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: Avv.to GUIDO PARATICO - tel. 0376 803074 - email: consulenza@entilonline.it - pec: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it .

9. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

10. La nomina a responsabile nonché relativi compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati sono descritti nell'Allegato B denominato "*Disciplinare di nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679*", che si intende sottoscritto dalle parti contestualmente al presente contratto.

11. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere

riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

#### **Art. 22 Norme finali**

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta di registro è applicata in misura fissa di Euro 200,00 ai sensi dell'art. 40 del D. P. R. 24/04/1986 n. 131.
3. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo forfettario di Euro 45,00.

#### **Art. 23 Documenti facenti parte del contratto**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto: l'atto Rep. 16157 del 03/05/2023 Dr. Diego Ferrario, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Brescia (Allegato A); il "*Disciplinare di nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679*" (Allegato B).
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti depositati agli atti della Stazione Appaltante: il Progetto Definitivo; Capitolato Speciale d'Appalto; Capitolato Informativo; Elenco prezzi unitari; Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; Cronoprogramma; Polizze di garanzia; Computo Metrico Estimativo; Capitolato generale approvato con DM 145/2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto; il Patto di integrità; l'Offerta tecnica; l'Offerta economica; l'Offerta tempo.

Io sottoscritto Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

Il presente atto è stato redatto da me Segretario Generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su n. 37 facciate fin qui.

Letto l'intero atto ai costituiti, i quali, da me interpellati, l'hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà a me espressa, con me qui di seguito, lo sottoscrivono, con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

p. IL COMUNE

p. IL RTI

IL DIRIGENTE

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Arch. Carmine Mastromarino

Sig. Fabio Pavoni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Fiorini



REPERTORIO N. 16157

RACCOLTA N. 10637

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  
CON CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **tre** del mese di **maggio**

**03-05-2023**

in Salò, nel mio studio posto in via Fantoni n. 3.

Avanti a me, **DIEGO FERRARIO, notaio in Salò**, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

sono presenti i signori:

**Pavoni Fabio**, nato a Gavardo (BS) il 14 maggio 1969, domiciliato per la carica presso la sede della società infracitata in Vobarno (BS) - frazione Pompegnino - via Don Angelo Questa n. 16, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di consigliere nonché di amministratore delegato e legale rappresentante della società per azioni

**"PAVONI S.P.A."**

con sede in Vobarno (BS) - frazione Pompegnino - via Don Angelo Questa n. 16, capitale sociale Euro 2.650.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia: 01581690987, R.E.A. n. BS-324925,

a ciò autorizzato in forza dei poteri attribuiti con delibera di delega di poteri da parte del consiglio di amministrazione in data 21 giugno 2021 iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia il 25 giugno 2021 al prot. n. 65125/2021 del 24 giugno 2021;

CAPOGRUPPO (mandataria)

**Cigolini Davide**, nato a Montichiari (BS) il 4 marzo 1976, domiciliato per la carica presso la sede della società infracitata in Brescia (BS), via Aldo Moro n. 10,

che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società a responsabilità limitata con socio unico

**"ENPOWER S.R.L."**

con sede in Brescia (BS), via Aldo Moro n. 10, capitale sociale Euro 500.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia: 03097820983, R.E.A. n. BS - 504835,

a ciò autorizzato in forza dei poteri attribuiti con procura speciale rilasciata con atto in data 25 ottobre 2021 n. 14715/9509 del mio repertorio, registrata a Brescia il 28 ottobre 2021 al n. 57358 Serie 1T, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia in data 27 ottobre 2021 prot. n. 119657, dichiarando che la stessa è tuttora valida ed efficace per non essere mai stata revocata e per essere la società mandante ancora esistente, nonché di essere a conoscenza dell'obbligo di rendiconto nei confronti della società mandante stessa da questa derivante;

MEMBRO (mandante).

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto al quale

PREMETTONO:

- che il Comune di Mantova ha emesso il bando per la Procedura aperta per "L'APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 1-BIS DEL

REGISTRATO A BRESCIA

il **04/05/2023**

al n. **20518**

serie **1T**

Euro **245,00**

D.LGS 50/2016 DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NEXT GENERATION EU-PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE-PINQUA-ID28-INT497 - SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO", CIG 9542666918 CUP I61B21000310004;

importo pari ad Euro **10.026.921,79** (diecimilioniventiseimilanovecentoventuno virgola settantanove);

- che le suindicate imprese hanno partecipato alla gara telematica svoltasi su piattaforma di e-procurement Arca/Sintel presentandosi come RTI verticale non costituita composta dalle stesse, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che il costituendo RTI è risultato aggiudicatario dell'appalto di cui sopra;
- che la società "PAVONI S.P.A." assumerà il ruolo di impresa "Capogruppo mandataria".

TUTTO CIO' PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1) Le sopra citate società "**PAVONI S.P.A.**" e "**ENPOWER S.R.L.**", come sopra costituite e rappresentate, con il presente atto

**SI COSTITUISCONO**

**in Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale**, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione dell'Appalto di cui in oggetto.

2) La società "ENPOWER S.R.L." conferisce mandato speciale con rappresentanza irrevocabile, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, alla società "PAVONI S.P.A." che, come sopra rappresentata, dichiara di accettare.

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 viene conferita procura al legale rappresentate pro-tempore della mandataria "PAVONI S.P.A." con facoltà di delegare a terzi sotto la sua esclusiva responsabilità e nelle forme di legge, in tutto o in parte i poteri allo stesso conferiti.

Egli pertanto, avendo esplicitamente accettato la procura, potrà validamente:

- stipulare in nome e per conto delle mandanti con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin d'ora, tutti gli atti contrattuali e consequenziali necessari ed opportuni per l'esercizio del servizio in oggetto con facoltà di determinazione di ogni clausola, condizione e termine;
- eseguire depositi, presentare domande di anticipazione, sottoscrivere documenti di ogni genere e fare quant'altro necessario per perfezionare l'aggiudicazione del predetto servizio e per eseguirlo;
- rappresentare, anche in sede processuale, le imprese associate nei confronti dell'ente concedente e di terzi, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Perciò per tutte le operazioni inerenti al suddetto mandato il procuratore firmerà per conto ed in rappresentanza delle mandanti e della mandataria, compiendo altresì tutti gli atti incombenti che si rendessero necessari ed opportuni alla esplicazione del predetto mandato; in particolare il procuratore è autorizzato a firmare eventuali atti addizionali necessari nel corso della gestione dei servizi stessi, a firmare verbali di consegna dei servizi e conclusione dei servizi, a firmare registri di contabilità, certificati, nonché qualsiasi verbale di collaudo, ecc.; a discutere conti di liquidazione, riserve del caso e salvaguardare, nel modo da esso ritenuto più opportuno, le ragioni e gli interessi delle imprese riunite, a provvedere al recupero delle somme dovute, transigere ed esigere le somme medesime ed i pagamenti dovuti, rila-

sciando all'uopo all'Ente pagante le relative quietanze, di compiere ogni altro atto necessario alla esecuzione del mandato sopra conferito, cosicché in nessuna occasione ed in nessun tempo possa a lui opporsi eccesso o difetto di potere con promessa ed obbligo di avere per rato e valido il suo operato.

Il presente atto non determina organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Il presente mandato-procura è gratuito ed irrevocabile in quanto deve intendersi rilasciato anche nell'interesse del mandatario procuratore con l'obbligo di rendiconto.

Per espressa volontà delle imprese sopra costituite l'eventuale revoca del presente mandato, anche per giusta causa, sarà inefficace nei confronti dell'ente appaltante.

Il presente atto cesserà ogni effetto senza bisogno di formalità o adempimenti alla data di estinzione di ogni rapporto relativamente al contratto stipulato con l'Ente appaltante stesso e ad avvenuta liquidazione di tutte le pendenze.

Eventuali variazioni al contenuto del presente atto che non comportino la modifica della composizione del R.T.I. o di altre condizioni/aspetti sostanziali dell'atto stesso e che mantengano comunque inalterati gli obiettivi originari, potranno essere formalizzate tra le parti con semplice scrittura privata non autenticata.

3) Le società "PAVONI S.P.A." ed "ENPOWER S.R.L." come sopra rappresentate, dichiarano che il riparto delle attività avverrà nelle seguenti percentuali:

a) "**PAVONI S.P.A.**" (capogruppo mandataria) quota pari al **72,75%** (settantadue virgola settantacinque per cento) delle attività dedotte in contratto;

b) "**ENPOWER S.R.L.**" (mandante) quota pari al **27,25%** (ventisette virgola venticinque per cento) delle attività dedotte in contratto;

le opere appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili previste nel bando di gara saranno subappaltate nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Ciascuna società facente parte dell'Associazione Temporanea di Imprese emetterà nei confronti dell'Ente appaltante, salvo diversa determinazione della medesima, alle scadenze previste nel contratto di appalto con l'Ente Appaltante, le fatture relative alle lavorazioni di propria competenza, per l'importo delle opere eseguite risultanti dagli stati avanzamento dei lavori computati in contraddittorio con la D.L.; l'Ente appaltante è autorizzato a provvedere al pagamento di dette fatture sui conti correnti dedicati, in modo distinto e separato direttamente alle singole società facenti parte dell'Associazione Temporanea di Imprese.

4) In caso di fallimento della società mandataria, l'Ente appaltante avrà facoltà di proseguire il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti di idoneità, che dovrà essere nominato mandatario nei modi previsti dalla legge, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento delle società mandanti, la società mandataria, qualora non indichi un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione diretta del servizio.

5) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno espresso rinvio al successivo Regolamento Interno che sarà sottoscritto

tra le parti nonché alle norme di legge vigenti in materia previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e C.C..

#### **REGIME FISCALE**

I comparenti dichiarano che il presente atto è da assoggettarsi ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986, in quanto trattasi di atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

#### **SPESE**

Le spese e imposte del presente atto e delle inerenti e conseguenti formalità sono ad esclusivo carico della società "PAVONI S.P.A.", che, come sopra rappresentata, espressamente se le assume, ivi comprese quelle per onorari, diritti e compensi notarili, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i contraenti, ai sensi dell'art. 78 della Legge n. 89/1913.

#### **TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi del G.D.P.R. - Regolamento UE n. 679/2016, i comparenti prendono atto che io notaio sono il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che, pertanto, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, sono autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso dei comparenti, con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013.

Richiesto, io notaio ho ricevuto quest'atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore 16,30 (sedici e trenta).

Consta di **un foglio**, redatto con sistema elettronico da persona fida da me notaio diretta, per **quattro pagine** sin qui.

**F.to Pavoni Fabio**

**F.to Cigolini Davide**

**F.to Diego FERRARIO Notaio - L.S.**

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Salò, 4 maggio 2023

Nome documento 1683712491558\_COPIA\_Rep.16157-signed.pdf

Data di verifica 18/05/2023 13:47:10 UTC

Versione verificatore 6.9.7

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 DIEGO FERRARIO	Consiglio Nazionale del Notariato Qualif...	<b>VALIDA</b>	<a href="#">2</a>
		<b>Appendice A</b>			<a href="#">4</a>

DIEGO FERRARIO

Esito verifica firma

VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES  
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2023-05-18 15:47  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/05/2023 13:37:44 GMT+00:00  
Validazione certificato eseguita tramite CRL

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 30 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (IT) [https://ca.notariato.it/documentazione/CNN\\_CA\\_DS.pdf](https://ca.notariato.it/documentazione/CNN_CA_DS.pdf)  
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** DIEGO FERRARIO

**Seriale:** 0472

**Organizzazione:** DISTRETTO NOTARILE DI BRESCIA:80017830177

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-FRRDGI74T17H357X

**Autorità emittente:** CN=Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority  
2019,OU=Servizio Firma Digitale,O=Consiglio Nazionale del Notariato,C=IT,OID.2.5.4  
.97=VATIT-80052590587

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,CPS URI:

<https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,1.3.6.1.4.1.8526.1.1.7,CPS URI:

[https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN\\_CA.pdf](https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf),1.3.76.16.6,displayText: agIDcert,

**Validità:** da 08/07/2020 15:53:19 UTC a 08/07/2023 15:53:19 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 30 anni  
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (IT) [https://ca.notariato.it/documentazione/CNN\\_CA\\_DS.pdf](https://ca.notariato.it/documentazione/CNN_CA_DS.pdf)

## Appendice A

---

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019

**Seriale:** 01

**Organizzazione:** Consiglio Nazionale del Notariato

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority  
2019,OU=Servizio Firma Digitale,O=Consiglio Nazionale del Notariato,C=IT,OID.2.5.4  
.97=VATIT-80052590587

**Validità:** da 22/10/2019 08:12:35 UTC a 22/10/2039 08:12:35 UTC



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

**DISCIPLINARE DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI  
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Tra

- **Comune di Mantova**, con sede in Via Roma n. 39, 46100 Mantova (MN) codice fiscale, partita IVA 00189800204

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

E

- **PAVONI S.p.A.**, con sede legale in Vobarno (BS) Via Don Angelo Questa 16, C.F. / P.IVA 01581690987

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

**PREMESSE**

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito solo "GDPR") disciplina, all'art.28, i casi in cui un trattamento debba essere effettuato, per conto del titolare del trattamento, da un responsabile, per tale dovendosi intendere la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che offre garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, e a cui il titolare ricorre per il trattamento.

- - I trattamenti dei dati personali relativi al servizio/attività di: Next Generation EU – PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3. Programma innovativo nazionale



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

per la qualità dell'abitare – PINQUA – ID 28 – INT 497 – scuola primaria in Via Rinaldo Mantovano per il periodo corrispondente alla durata dei lavori, per conto del titolare, dal responsabile **PAVONI S.p.A.**, con sede legale in Vobarno (BS) Via Don Angelo Questa 16, C.F. / P.IVA 01581690987

- I suddetti trattamenti, da parte del responsabile del trattamento, secondo la disciplina del GDPR, vanno disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, fermo restando che il contratto o altro atto giuridico può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'art. 28 del GDPR, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43 GDPR;

- Con il presente contratto, il titolare e il responsabile intendono conformarsi alla disciplina del GDPR stipulando, relativamente al servizio/attività sopra indicata il presente contratto volto a disciplinare:

- la materia del trattamento
- la durata del trattamento
- la natura del trattamento
- la finalità del trattamento
- il tipo di dati personali
- le categorie di interessati
- gli obblighi del titolare del trattamento
- i diritti del titolare del trattamento

**TUTTO CIÒ PREMESSO**



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

tra il titolare e il responsabile in epigrafe indicati si stipula quanto segue.

#### **Materia disciplinata dal trattamento**

Il presente contratto ha per oggetto **la nomina del responsabile** del trattamento e la disciplina del rapporto derivante da detta nomina.

- Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, in persona del legale rappresentante, nomina **PAVONI S.p.A.**, con sede legale in Vobarno (BS) Via Don Angelo Questa 16, C.F. / P.IVA 01581690987 quale responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati in relazione all'attività/servizio: Next Generation EU – PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3. Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQUA – ID 28 – INT 497 – scuola primaria in Via Rinaldo Mantovano.

La nomina non costituisce autorizzazione generale ma autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi all'attività/servizio specificatamente indicata nel presente contratto.

La nomina, che costituisce specifica autorizzazione in favore del responsabile, consente al responsabile medesimo di trattare i dati personali soltanto in relazione alle specifiche finalità correlate dell'attività/servizio, e su istruzione documentata del titolare, specie in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

Col presente contratto, il titolare conferisce autorizzazione scritta al responsabile a poter ricorrere ad eventuali ulteriori responsabili del trattamento (“sub-responsabile/i”), nella prestazione del servizio/attività.

Nel caso in cui il responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il responsabile medesimo si impegna a:

- a) informare il titolare delle decisioni riguardanti l'individuazione di sub- responsabili, dando così al titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.
- b) selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità:
  - forniscano adeguate garanzie in ordine alla attuazione di misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti della normativa applicabile pro tempore
  - garantiscano l'esercizio e la tutela dei diritti degli interessati.

Il responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili, con i quali il responsabile:

- descrive analiticamente i compiti dei sub-responsabili;
- impone a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal titolare sul responsabile ai sensi della normativa vigente, e ai sensi delle disposizioni e dei provvedimenti della competente autorità di controllo, prevedendo in particolare adeguate garanzie in ordine alla attuazione di misure tecniche e organizzative tali da soddisfare i requisiti del GDPR.

Il responsabile:

- a) dà atto che, qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati:



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

- il responsabile conserva nei confronti del titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili.

b) si impegna a manlevare, e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, perdita, pretesa, contestazione, responsabilità, risarcimento, e/o sanzione, spese sostenute nonché costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) che possano derivare al titolare causa la mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa vigente in materia di Trattamento dei dati personali comunque derivata dalla condotta attiva e/o omissiva da parte del responsabile e dei suoi sub-responsabili.

c) si impegna altresì ad informare il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub- responsabili, dando così al titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Il titolare autorizza espressamente il responsabile, che a ciò si impegna, a stipulare per suo conto con eventuali sub-responsabili, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali:

- uno specifico accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite garanzie e clausole contrattuali, e successive modifiche adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.

#### **Istruzioni documentate del titolare al responsabile**

Con riferimento alla presente nomina, il titolare impartisce le seguenti istruzioni.

Il responsabile del trattamento:



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

1. rispetta la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
2. non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare;
3. tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
  - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
  - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
4. adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR e, a tal fine, se del caso:
  - a) mette in atto la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - b) assicura la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - c) assicura la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

d) mette in atto una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

5. adotta politiche interne e attua misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adotta misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

6. tiene e aggiorna costantemente il Registro delle attività di trattamento effettuate e di tutte le categorie/ attività relative al trattamento, svolte per conto di un titolare del trattamento. Il Registro deve contenere le informazioni indicate dall'art. 30 paragrafo 2 del GDPR e va messo a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

7. quando ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento impone, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;

8. tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, deve:

- consentire al titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare;
- consentire al titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.

9. assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza del trattamento, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

10. assiste il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

11. informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili;

12. su scelta del titolare, cancella o restituisce al titolare tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi/attività in epigrafe indicati, relativi al trattamento e cancella le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi i dati e, più in generale, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consentendo e favorendo le attività di controllo, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Nei suddetti casi, il Responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso il Responsabile, non esiste alcuna copia dei dati personali, e delle



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

informazioni trattate per conto del titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità;

13. comunica tempestivamente al titolare istanze degli interessati nonché reclami, contestazioni, ispezioni o richieste del Garante e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;

14. individua, e comunica tempestivamente al titolare le persone che, nell'ambito della propria organizzazione, lo stesso responsabile autorizza al trattamento, facendosi contestualmente carico, nell'atto di designazione, di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto, e facendosi carico altresì di garantire una adeguata formazione in materia alle persone medesime e il successivo aggiornamento professionale;

15. vincola le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;

16. non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

17. per quanto concerne l'amministratore di sistema, il responsabile è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato in dal



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli e al titolare su richiesta del medesimo;

18. informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

19. se, violando le disposizioni di legge e delle presenti istruzioni, determina le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione

20. in caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile è tenuto a risponderne qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle presenti legittime istruzioni del titolare.

Il Titolare si riserva di impartire, durante il corso di svolgimento del servizio/attività specificatamente individuata nel presente contratto, ulteriori istruzioni scritte che si rendano necessarie per implementare il livello di protezione dei dati.

#### **Durata del trattamento**

La nomina e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati, per conto del titolare, ha efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente contratto e la conclusione dell'attività/servizio i cui dati sono oggetto di trattamento, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell'Unione europea.



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

Per effetto di quanto sopra, la nomina e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati, per conto del titolare, cessa alla data di ultimazione dei lavori.

Qualora l'attività/servizio in epigrafe indicati, e i cui dati sono oggetto di trattamento per conto del titolare, non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, ed l'autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.

#### **Natura del trattamento**

Il servizio/attività affidata al responsabile del trattamento dati ha trattamenti aventi la seguente natura: Conferimento facoltativo ma necessario per lo svolgimento dell'attività/ servizio richiesto.

#### **Finalità del trattamento**

Il responsabile è tenuto a raccogliere i dati esclusivamente per le finalità determinate, esplicite e legittime collegate al servizio/attività in epigrafe indicata, e successivamente a trattare i dati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

Qualora il responsabile del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento informa il titolare, e fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2 dell'art. 13 GDPR.

Laddove il responsabile effettui il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti e tale trattamento non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 GDPR, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 GDPR, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10 GDPR;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

#### **Tipo di dati personali**

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento, in relazione al servizio/attività in epigrafe indicata, sono:

- dati anagrafici,
- dati economico/patrimoniali, finanziari e fiscali;
- dati di localizzazione,
- dati relativi a condanne penali e reati,
- dati relativi alla salute e ai minori



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

- dati inerenti persone fisiche
- dati inerenti persone giuridiche
- dati inerenti altri enti pubblici.

Il titolare dà atto che i dati da lui trasmessi al Responsabile del trattamento:

1. sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

2. in ogni caso, i dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al responsabile, devono essere accolti e trattati rispettando ogni prescrizione normativa e regolamentare e, per l'effetto devono essere, a cura del responsabile del trattamento:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Resta inteso che rimane a carico del titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.

Nell'eseguire il trattamento dei dati, il responsabile del trattamento considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

### **Categorie di interessati**

Le categorie di interessati, i cui dati sono oggetto di trattamento, sono: i soggetti su cui gravano i servizi oggetto del contratto.

Il responsabile del trattamento garantisce la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni relative ai diritti degli interessati contenute nel Capo III, articoli da 12 a 23 del GDPR nonché nel contenute nel Capo VIII.



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

### **Obblighi del titolare del trattamento**

Il titolare assume tutti gli obblighi generali imposti al titolare dal Capo IV del GDPR.

Il titolare si impegna, altresì, a comunicare al responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

Il titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

### **Diritti del titolare del trattamento**

Il titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul responsabile dal GDPR e dal presente contratto;
- al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente contratto e nelle istruzioni successivamente impartite

L'adempimento non comporta, per il responsabile, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento, e dal presente contratto.

### **Disposizioni finali**

Con il presente contratto viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, il titolare il responsabile del trattamento rinviano al GDPR, al decreto legislativo di attuazione del GDPR nonché ai provvedimenti dell'autorità di controllo.

MANTOVA, lì 19/05/2023

p. Comune di Mantova

p. PAVONI SPA

ALLEGATO B



Comune di MANTOVA  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

Il Responsabile delegato

Il Responsabile del Trattamento

dal Titolare del trattamento

Arch. Carmine Mastromarino

Sig. Fabio Pavoni